

**Recensione a Francesco Rigano e Matteo Terzi, *Lineamenti dei diritti costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 2021, pp. 1-391**

ALESSANDRO FRICANO \*

---

Indice disponibile all'indirizzo: [www.francoangeli.it/Ricerca/scheda\\_libro.aspx?Id=26999](http://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=26999).

**Data della pubblicazione sul sito:** 4 giugno 2021

**Suggerimento di citazione**

A. FRICANO, *Recensione a Francesco Rigano e Matteo Terzi, Lineamenti dei diritti costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 2021, pp. 1-391, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

---

\* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli studi del Molise.  
Indirizzo mail: [a.fricano@studenti.unimol.it](mailto:a.fricano@studenti.unimol.it).

Il tema dei diritti costituzionali investe in maniera trasversale tutta la giuspubblicistica. Qualsiasi tentativo di catalogazione si scontra con indubbie difficoltà redazionali. La capacità di muoversi su più *cornici spazio-temporali*, che per molti potrebbe essere un ostacolo, nel manuale redatto da Francesco Rigano e Matteo Terzi è invece un punto di forza. Gli autori riescono ad affrescare con altrettanta nitidezza un panorama giuridico vasto per dimensioni e complesso per contenuti. Ciascuna libertà fondamentale viene qui inanellata prestando attenzione sia al contesto storico-costituzionale sia alle prospettive future. La struttura scelta ricorda quella di un *caleidoscopio* capace cioè riflettere in modo simmetrico l'ampiezza dei diritti ed il raggio di tutela irradiato dagli stessi. La parte prima prova a dare soluzione a questioni aperte e mai scontate, come il rapporto tra politica e diritto o la contrapposizione tra diritti naturali e positivi. La seconda tende invece ad inquadrare i singoli istituti, esaminando gli aspetti già noti e quelli più controversi.

Grande attenzione è riservata alla ricostruzione storica partendo dallo Statuto del Regno fino all'Assemblea Costituente. Si evince lungo tutta la trattazione l'impegno degli autori nel ricondurre l'alveo dei diritti al circuito della rappresentanza. I diritti costituzionali non possono prescindere dalla dimensione parlamentare. Le libertà fondamentali della persona anticipano sempre i contenuti tipizzati dalle norme<sup>1</sup>. La codificazione costituzionale dei diritti, viene intesa dagli autori come «un fenomeno graduale e storicamente condizionato». Ogni periodo o contesto storico riflette sempre una «propria cultura delle libertà». Le costituzioni dunque non sono soltanto il prodotto di lotte civili o politiche, ma il frutto di scelte precise e culturalmente orientate. Rigano e Terzi elaborano una tripartizione dei diritti fondamentali in base alla loro origine seguendo tre approcci, individuandone altresì possibili punti di congiunzione. Un primo approccio è quello *storicistico* che tende a individuare la genesi delle libertà nella tradizione consuetudinaria e dunque nella successione cronologica di più ordinamenti nel tempo. Un secondo di tipo *individualistico* di matrice giusnaturalistica per cui «i diritti di libertà preesistono alla formazione stessa dello stato» e che quest'ultimo si limita solo a *riconoscere*. Ed infine un terzo approccio *statualistico* che considera come giuridicamente rilevanti i soli diritti codificati.

Da ultimo il volume affronta la materia dei doveri costituzionali, terreno meno esplorato ma non per questo manchevole di profili meritevoli di approfondimento.

---

<sup>1</sup> La definizione di diritti fondamentali è «*formale o strutturale*, nel senso che prescinde dalla natura degli interessi e dei bisogni tutelati con il loro riconoscimento quali diritti fondamentali, e si basa unicamente sul carattere universale della loro imputazione: inteso 'universale' nel senso puramente logico e avalutativo della quantificazione universale della classe dei soggetti che ne sono titolari» cit. L. FERRAJOLI, a cura di E. VITALE, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Editori Laterza, I ed., 2001, p. 6.

Si coglie a più riprese l'esigenza di una *tutela multilivello* – già in corso di realizzazione – che guardi inevitabilmente alle fonti internazionali ed europee come presupposto e parametro. L'ossessione per una tassonomia ad ogni costo cede il passo ad un rapporto binario tra principi. Una strada già percorsa da Stefano Rodotà pioniere della teoria sulla pienezza e l'indivisibilità dei diritti<sup>2</sup>. Gli autori distinguono le libertà *dallo Stato, nello Stato, attraverso lo Stato*, che corrispondono ai diritti *civili, politici e sociali*. Uscendo dalla dialettica tra libertà positive e negative, il manuale avanza una quadripartizione periodica. I diritti di *prima generazione* sono quelli elaborati dal costituzionalismo di fine Settecento a seguito dei moti rivoluzionari in Europa e oltreoceano. Quelli di *seconda generazione* derivano invece dall'affermazione dello stato sociale e dei partiti di massa nel primo dopoguerra. I diritti di *terza generazione* risalgono all'avvento delle democrazie pluraliste nel secondo Novecento e da ultimo quelli della *quarta generazione*, talvolta definiti *diritti delle nuove generazioni*, nelle società globalizzate. Basti pensare alla molteplicità di situazioni giuridiche soggettive emerse grazie alla rivoluzione digitale degli ultimi anni.

Lo sguardo all'attualità offerto dal volume mostra tutta la sua dirompenza nell'affrontare l'annoso tema dei *diritti tiranni* alla luce dell'emergenza pandemica. La questione dell'obbligatorietà vaccinale, ad esempio, viene posta guardando gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale a partire dagli anni Novanta fino alla pronuncia n. 5 del 18 gennaio del 2018. Minimo comune denominatore tra i vari capitoli è la costante necessità di un bilanciamento<sup>3</sup> tra interessi costituzionalmente rilevanti: «nessun diritto fondamentale può prevalere in assoluto, né essere totalmente sacrificato». Il ricorso ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza si rivela quanto mai dirimente nei casi – sempre più frequenti – di aperto contrasto tra il diritto alla salute riconosciuto dalla Costituzione all'art. 32 e la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41. Tutti i diritti costituzionali si trovano in «rapporto di integrazione reciproca». In caso contrario «si verificherebbe l'illimitata espansione

---

<sup>2</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2013, pp. 426. Sul fondamento degli stessi v. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

<sup>3</sup> «Probabilmente s'è fatto abuso della metafora del bilanciamento, giacché i principi costituzionali, in molti casi, possono essere letti in modo non assolutistico, anche senza ricorrere alla tecnica del bilanciamento, utilizzando invece i normali canoni ermeneutici applicati alle disposizioni costituzionali. I limiti di questa metafora si possono cogliere meglio se si considera che qualunque bilancia obbedisce a criteri di misurazione precisi, ancorché convenzionali, mentre, secondo i critici di questa tecnica, il bilanciamento costituzionale opera all'interno di una "scatola nera", dei cui meccanismi di funzionamento nulla appare all'esterno» così G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2009, p. 115.

di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»<sup>4</sup>. Il temperamento tra interessi concorrenti non può che trovare soluzione nel pluralismo costituzionale, rappresentando cioè «la “stella polare” per orientarsi nella “costellazione” dei diritti fondamentali».

La attenzione crescente per le tematiche relative alla parità di genere o allo sviluppo sostenibile dimostra quanto l’opinione pubblica sia avanti rispetto alla legislazione, anticipando sensibilmente la stessa in un comune sentire. Tanto le nuove quanto le vecchie frontiere dei diritti guardano alla persona come principio e fine di ogni ordinamento. Il *dialogo tra diritti* presuppone l’esistenza di interessi che si riconoscano. Le libertà fondamentali *parlano* tra la loro, non operano singolarmente come monadi nel sistema democratico. La polarizzazione tra diritti civili e sociali, deboli o forti, tra libertà individuali e collettive appartiene ormai al passato. Il volume di Rigano e Terzi va invece alla ricerca di una concatenazione capace di legare i diritti gli uni agli altri, spingendosi ben oltre la manualistica tradizionale.

---

<sup>4</sup> Corte cost. sent. n. 85 del 2013.